



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile **in grado di appello** n. 7133/2019 R.G. promossa da
F. P. (avv. Francesca Firrincieli)
contro
COMUNE DI BOLOGNA (non costituito)

ORDINANZA

Il giudice,
esaminati gli atti telematici del presente processo in grado di appello;
rilevato che si verte in ipotesi di opposizione avverso sanzione amministrativa:
richiamato il decreto 8 luglio 2019 di fissazione dell'udienza, avente il seguente, letterale
tenore:

*<<Il giudice, visto il ricorso che precede;
ritenuto che occorre fissare udienza per la comparizione delle parti;
considerati il proprio ruolo istruttorio e decisorio e la priorità da assegnare alle cause di
più remota iscrizione a ruolo nonché gli impegni d'ufficio;*

*fissa per la comparizione delle parti l'udienza giovedì 26 marzo 2020 ore 10,30 davanti
davanti a sé con termine per la notifica di ricorso e decreto – a cura di parte ricorrente - sino
al 4 ottobre 2019 e con termine per la costituzione di parte convenuta sino a venti giorni prima
dell'udienza;*

*invita **caldamente** le parti ad una soluzione amichevole **possibilmente anteriore
all'udienza**: in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo il principio
della soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno **tempestivo
avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via
telematica; se del caso le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa
accettazione per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza;
manda alla Cancelleria di richiedere all'Ufficio del Giudice di Pace la trasmissione del
fascicolo di primo grado.*

Si comunichi a parte ricorrente>>;

rilevato che ad oggi non vi è stata costituzione del Comune di Bologna, appellato;
visto l'atto depositato il 5 marzo 2020 in telematico dal difensore dell'appellante, dal quale
risulta che le parti, accolto l'invito formulato dal giudice, hanno trovato un accordo;
preso atto della dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione contenuta nel predetto atto
depositato dal difensore dell'appellante;

ritenuto opportuno provvedere prima della già fissata udienza, che dunque non sarà tenuta;

P.Q.M.

- **dichiara** l'estinzione del processo;
- **manda** alla Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento all'ufficio del
Giudice di Pace di Bologna e di restituire a quell'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado.

Si comunichi.

Bologna, 6 marzo 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

